

Publicato il 05/05/2017

N. 02053/2017REG.PROV.COLL.
N. 08786/2008 REG.RIC.
N. 09771/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8786 del 2008, proposto da:
Comune di Noci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Lattarulo Leonardantonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia
Pinto, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria, 2;

Dongiovanni Costruzioni Srl, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9771 del 2015, proposto da:
Leonardantonio Lattarulo, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia
Pinto, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria, 2;

contro

Comune di Noci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Società Dongiovanni Costruzioni Srl, non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9771 del 2015:

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Bari - Sezione III n. 01281/2015, resa tra le parti, concernente permesso di costruire edifici da destinare a civili abitazioni – risarcimento del danno

quanto al ricorso n. 8786 del 2008:

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III, n. 2316 dell'8 ottobre 2008, resa tra le parti, con cui il ricorso in primo grado n.r. 1167/2002, integrato con motivi aggiunti, è stato in parte accolto (con annullamento della concessione edilizia n. 7 del 1° febbraio 2002, e successiva variante del 2 aprile 2002, e n. 50 del 7 giugno 2000, nonché delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Municipale, e degli atti dirigenziali, concernenti l'approvazione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la sistemazione della viabilità di via Mafalda di Savoia, e l'occupazione d'urgenza di suolo appartenente al Lattarulo), in parte dichiarato inammissibile (quanto all'impugnativa di atti di obbligo e cessione di area per viabilità) e in parte rigettato (quanto alla domanda risarcitoria), con condanna del Comune di Noci alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi 2.500,00;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noci e del sig. Lattarulo Leonardantonio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati S. Nocentini su delega dell'avv.to S. Profeta e N. Pinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei procedimenti r.g.n.r. 8786/2008 e r.g.n.r. 9771/2015 ai sensi dell'art. 70 c.p.a. sussistendo ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Per motivi di ordine logico-giuridico va previamente esaminato il procedimento r.g. 9771/2015 potendo, dall'accoglimento di esso, derivare l'improcedibilità del giudizio r.g. 8786/2008 per carenza sopravvenuta delle parti alla decisione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

A) Il ricorso r.g. 9771/2015.

1.La presente controversia riguarda l'impugnazione da parte del sig. Leonardantonio Lattarulo della nota prot. n. 563 dell'11 gennaio 2013 con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, richiamato l'obbligo assunto dal primo con la licenza edilizia del 16 maggio 1966 in ordine alla realizzazione di un marciapiedi intorno al fabbricato da costruirsi e dato atto che esso non era stato osservato in relazione al prospetto retrostante (ubicato sul prolungamento di via Mafalda), nonostante pregressa nota di diffida ad adempiere del 9 ottobre 2010, n. 15838 di prot., ha dato avviso all'interessato, ai sensi del richiamato art. 31, D.P.R. n. 380/2001, della data per l'immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza dell'immobile, data poi rinviata ad altra giornata con la successiva nota dirigenziale n. 952 del 17 gennaio 2013, anch'essa oggetto dell'odierna impugnazione.

2.Il sig. Lattarulo impugnava le suddette note con ricorso per ottemperanza, chiedendone la declaratoria di nullità e/o inefficacia, in quanto prospettate come violative e/o elusive della sentenza del Tar per la

Puglia – sede di Bari, sez. III, n. 2316/2008 appellata e non sospesa, la quale:

- a) in parte, accoglieva il suo ricorso annullando la concessione edilizia n. 7 del 1 febbraio 2002 e la successiva variante del 2 aprile 2002; la concessione edilizia n. 50 del 7 giugno 2000; le deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Municipale e gli atti dirigenziali concernenti l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la sistemazione della viabilità di via Mafalda di Savoia, e l'occupazione d'urgenza di suolo appartenente al Lattarulo;
- b) in parte, lo dichiarava inammissibile (quanto all'impugnativa degli atti di obbligo e cessione di area per viabilità);
- c) in altra parte lo rigettava (quanto alla domanda risarcitoria);
- d) condannava il Comune di Noci alla refusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.500,00.

3. Il Tar, con la sentenza n. 842 del 24 maggio 2013, in accoglimento del predetto ricorso dichiarava l'inefficacia delle note dirigenziali impugnate, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.200,00 oltre rimborso del contributo unificato.

4. Avverso tale decisione spiegava appello il Comune di Noci (accolto da questa Sezione con la sentenza del 13 marzo 2014, n. 1236, passata in cosa giudicata) sull'assorbente motivo della violazione dell'art. 114 c.p.a. in relazione al denunciato error in iudicando relativo alla qualificazione della domanda proposta, in quanto afferente non già ad atti e provvedimenti adottati in violazione e/o elusione degli effetti conformativi ed esecutivi della sentenza n. 2316/2008, bensì ad autonome ed indipendenti determinazioni assunte dall'amministrazione nell'esercizio del potere di autotutela esecutiva per l'attuazione coattiva degli obblighi assunti dal sig. Lattarulo al momento del rilascio della licenza edilizia del 16 maggio 1966. Pertanto, questo Consiglio di Stato, disponeva la conversione dell'azione e del rito ai sensi dell'art. 105 c.p.a. e annullava la sentenza del Tar Bari del

24 maggio 2013, n. 842 con rinvio al primo giudice ai fini del riesame del ricorso quale domanda di annullamento secondo l'ordinario rito di cognizione.

5. Il sig. Lattarulo procedeva, dunque, alla riassunzione del giudizio, il quale esitava nella sentenza 5 ottobre 2015, n. 1281, della cui impugnazione oggi si tratta, sentenza che respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.

6. Il sig. Lattarulo impugnava la detta sentenza spendendo tre motivi di censura.

7. Il Comune di Noci si costituiva con memoria di stile chiedendo pronunciarsi la inammissibilità, l'improcedibilità, la tardività e/o l'infondatezza nel merito della domanda.

8. Le parti insistevano nelle rispettive tesi tramite il deposito di memorie difensive e di replica.

9. All'udienza pubblica del 2 febbraio 2017 il Collegio tratteneva la causa in decisione.

10. L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

10.1. Col primo motivo di appello il sig. Lattarulo assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha delimitato la materia del contendere espungendo – a suo dire - in modo generico e non meglio precisato *“le doglianze formulate innovativamente con il ricorso in riassunzione, essendo esse evidentemente intempestive e – per ciò – inammissibili”*, senza avvedersi che già nel ricorso per ottemperanza il ricorrente aveva rappresentato di non avere commesso alcun abuso edilizio, di avere regolarmente adempiuto alle obbligazioni connesse al rilascio della licenza edilizia del 1966 e di non potere adempiere a diverse e/o ulteriori obbligazioni inesistenti quanto all'oggetto, giuridicamente impossibili, mai oggetto di contestazione e frutto della mera improprietà linguistica della licenza edilizia del 1996 nella parte in cui esigeva la costruzione del marciapiede *“intorno al fabbricato”*. A tal fine il ricorrente

sostiene di avere compiutamente realizzato l'unico marciapiede possibile, ossia quello insistente lungo la via M. Bianchi, ma di non avere potuto realizzare altra opera "*intorno al fabbricato*" sia perché i lati perpendicolari sono in aderenza ad altre costruzioni, sia perché il lato retrostante che costeggia la via Mafalda di Savoia è tipizzato nel PRG da sempre come zona B2 di completamento e non già come viabilità, sicché mancherebbe la necessaria destinazione urbanistica.

10.1.1. Il motivo è infondato e non merita accoglimento.

10.1.2. Dalla piana lettura del ricorso per ottemperanza emerge che tutta la difesa del sig. Lattarulo è stata incentrata sulla pretesa violazione e/o elusione del giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza del Tar per la Puglia, Bari, sez. III n. 2316/2008, ribadendo nuovamente quanto già rappresentato in sede di giudizio di cognizione, ovvero la illegittimità della pretesa, da parte dell'amministrazione comunale, di realizzare il marciapiede di via Mafalda di Savoia perché in violazione dell'art. 11 delle NTA del PRG del Comune di Noci e in difformità della destinazione urbanistica impressa all'area. Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha qualificato come nuove e, dunque, inammissibili per tardività, tutte le ulteriori doglianze spese dalla Difesa del sig. Lattarulo 1) per contestare l'esistenza dell'abuso edilizio rappresentato dal manufatto diruto che attualmente ingombra parte della sede stradale di via Mafalda di Savoia; 2) per affermare l'adempimento delle obbligazioni assunte in sede di rilascio della licenza edilizia del 1966; 3) per negare la legittimità dell'ordinanza di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale dell'area sulla quale avrebbe dovuto essere realizzato il marciapiede.

Tali argomenti, infatti, avrebbero dovuto essere oggetto di specifici motivi di impugnazione avverso le determinazioni dirigenziali del 15 e del 23 gennaio 2013 e l'ordinanza di demolizione n. 15838 del 9 ottobre 2009 ivi richiamata, sicché il decorso del termine decadenziale non può

surrettiziamente essere eluso attraverso la proposizione di un ricorso in riassunzione che resta ancorato, quanto al *thema decidendum*, alle deduzioni ed agli specifici motivi originariamente proposti.

11.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere scrutinati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica.

Il sig. Lattarulo assume l'erroneità della sentenza:

a) nella parte in cui è stata ritenuta la legittimità delle note dirigenziali quale espressione del potere di autotutela di cui all'art. 31, DPR n. 380/2001, sia perché non sarebbero state precedute da alcuna contestazione circa l'abusività di interventi edilizi ai sensi dell'art. 31, DPR n. 380/2001, sia perché sarebbe mancato l'ordine di demolizione, il quale - seppure formalmente richiamato dalla nota dirigenziale n. 563 dell'11 gennaio 2013 tramite il rinvio alla nota n. 15838 del 9 ottobre 2009, la stessa sentenza riconosce non essere stato mai documentalmente esibito dal Comune, salvo poi omettere di trarne le dovute conseguenze.

b) nella parte in cui ha inopinatamente concluso che le note in questione non siano elusive o violative del *dictum* contenuto nella sentenza n. 2316/2008.

11.2.1. Anche tali motivi sono infondati e non meritano accoglimento.

11.2.2. È documentale che il rilascio della licenza edilizia del 1966 è stato sottoposto a diverse condizioni, tra cui al punto 5) quella “... *che sia provveduto alla costruzione di marciapiedi intorno al fabbricato della larghezza di mt 1,30 eseguiti con cordoni in pietra e pavimentazione in pietrini di cemento*”.

Pertanto, la determinazione dirigenziale n. 563/2013, come pure la n. 952/2013, di mera proroga della prima, sia sul piano formale che su quello contenutistico rappresentano (come già rilevato da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 13 marzo 2014, n. 1236, passata in cosa giudicata) manifestazione di un potere di autotutela rivolto all'attuazione coattiva di un obbligo assunto in sede di rilascio della licenza edilizia.

L'assunto, d'altra parte, trova una sicura conferma, anche sul piano letterale, in ragione del richiamo esplicito – nella determina n. 563/2013 - all'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, persistendo, all'attualità, dal lato di via Mafalda, in luogo del prescritto marciapiedi, un relitto di terreno delimitato da muro in pietra e tufo che ingombra la sede stradale.

Pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che le determine impugnate nulla abbiano a che fare né con la sentenza n. 2316/2008, rispetto al cui *dictum* non sono elusive né violative, né con le prescrizioni di PRG che si assumono violate, bensì soltanto con l'originaria licenza edilizia, della quale dispongono, in via del tutto autonoma rispetto all'originario procedimento espropriativo, l'attuazione di prescrizioni accessorie una volta constatata l'inottemperanza del privato all'ordine di demolizione.

12. Gli esiti del giudizio importano l'assorbimento delle ulteriori deduzioni esposte dalle parti nelle rispettive memorie difensive e di replica, non essendo l'esame di esse necessario ai fini della decisione nel merito della causa.

13. Il mancato accoglimento della domanda principale di annullamento delle determinazioni dirigenziali impugnate determina il rigetto della conseguenziale domanda risarcitoria proposta dall'appellante.

B) Il ricorso r.g. 8786/2008.

14. La presente controversia trae origine dal rilascio in favore della Dongiovanni Costruzioni srl della concessione edilizia n. 7 del 1 febbraio 2002 e della successiva variante n. 24 del 2 aprile 2002 con cui il Comune di Noci ha assentito la costruzione di due edifici da destinare a civile abitazione lungo la via Mafalda di Savoia, in allineamento con i preesistenti fabbricati siti sulla medesima strada, ivi compreso quello di proprietà del sig. Lattarulo Leonardantonio.

15. Il sig. Lattarulo ha impugnato i predetti provvedimenti articolando due motivi di gravame:

a) la violazione dell'art. 11 delle NTA del PRG del Comune di Noci che, nel disciplinare l'Ambito insediativo di completamento ad alta densità (zona B2), in cui ricadono sia l'immobile di proprietà del ricorrente che l'intervento edilizio da realizzarsi dalla Dongiovanni Costruzioni, subordina espressamente il rilascio della concessione edilizia all'assunzione dell'obbligo, da parte del richiedente la concessione stessa, di "rendere sufficientemente urbanizzata la zona ad esclusive proprie cure e spese da assumere con atto unilaterale d'obbligo da sottoporre a vincolo specifico con atto notarile e con l'intervento anche di terzi dei quali dovrà eventualmente essere necessario il consenso";

b) la violazione dell'art. 11 delle NTA del PRG del Comune di Noci per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze minime dal confine.

16. Le argomentazioni a sostegno dell'impugnazione riposano essenzialmente sulla critica, rivolta all'amministrazione comunale, di avere omesso di esigere dalla Dongiovanni Costruzioni, in assoluto dispregio delle previsioni di piano regolatore e delle NTA, la realizzazione a proprie cure e spese della strada, onere che, invece, si sarebbe assunta la stessa amministrazione comunale con l'impegno a realizzare la strada tracciata dal richiedente la concessione, non prevista nel PRG medesimo, in area destinata a zona B2 di completamento e non già a viabilità, funzionale all'interesse privato del richiedente la concessione e non già alla cura dell'interesse pubblico generale, in assenza del consenso del terzo – il ricorrente per l'appunto – proprietario del suolo sul quale dovrebbe essere realizzato l'intervento di sistemazione viaria.

16. Nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente ha proposto ben cinque ricorsi per motivi aggiunti, impugnando col primo (del 18.7.2002) l'atto di cessione dell'8 gennaio 2002 con cui la Dongiovanni Costruzioni ha ceduto al Comune di Noci una parte del proprio suolo per destinarla a viabilità; col secondo (del 9.10.2002) la concessione edilizia n. 50 del 7

giugno 2000 ed il connesso atto unilaterale d'obbligo rep. 114152 del 31 maggio 2000 avente ad oggetto la realizzazione di un altro intervento edilizio nella stessa zona con le medesime modalità; col terzo (del 25.10.2006): 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3.6.2005 avente ad oggetto l'approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2005-2007 nella parte in cui è stato previsto lo stanziamento di euro 120.000,00 per tale intervento viario; 2) la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 19.10.2005 avente ad oggetto l'avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto preliminare a tecnici esterni; 3) le determinazioni dirigenziali n. 1157 del 30.12.2005 e n. 420 del 16.5.2006 aventi ad oggetto rispettivamente l'approvazione della progettazione preliminare e l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva; col quarto (del 2.11.2007) la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 27.9.2007 recante l'approvazione del progetto definitivo; col quinto (del 5.4.2008): 1) la determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio n. 277 del 18.3.2008 con l'allegato F "Piano Particellare di Esproprio" avente ad oggetto "Lavori di sistemazione urbanistica di via Mafalda di Savoia. Determinazione provvisoria dell'indennità ed occupazione anticipata preordinata all'esproprio"; 2) la nota prot. n. 006113 del 28.3.2008 a firma dello stesso Responsabile avente ad oggetto "Lavori di sistemazione urbanistica di via Mafalda di Savoia. Avviso di sopralluogo per occupazione anticipata preordinata all'esproprio, offerta indennità provvisoria".

17. Il Tar per la Puglia – Bari, sez. III con la sentenza n. 2316 dell'8 ottobre 2008, n. 2316 ha:

- a) in parte ha accolto il ricorso annullando le concessioni edilizie, gli atti progettuali e quelli della sequenza procedimentale espropriativa;
- b) in parte lo ha dichiarato inammissibile, con riferimento agli atti di cessione;

c) in parte lo ha respinto relativamente alla domanda di risarcimento del danno;

d) ha condannato l'amministrazione comunale alla refusione delle spese di lite in favore del sig. Lattarulo nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

18. Il Comune di Noci, odierno appellante, si duole della decisione assunta dal giudice di prime cure per i seguenti motivi:

18.1. *Error in procedendo*. Omessa Dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione dei titoli edilizi. La censura pertiene all'impugnativa dei titoli edilizi rilasciati in favore della Dongiovanni Costruzioni srl. Il Comune assume che il Lattarulo non avrebbe subito alcun pregiudizio dal rilascio delle concessioni edilizie alla Dongiovanni Costruzioni perché soltanto quest'ultima, con l'atto di cessione del 31 maggio 2000, si è spogliata in favore del Comune della proprietà di una parte del proprio suolo, mentre il diritto di proprietà del Lattarulo sarebbe, semmai, pregiudicato dall'approvazione del progetto di sistemazione definitiva della strada.

18.2. *Error in procedendo*. Omessa inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione della procedura preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. L'appellante, richiamandosi al principio secondo cui nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi immediatamente ed autonomamente impugnabili i soli atti e provvedimenti caratterizzati da definitività e immediata lesività, assume l'illegittimità della decisione nella parte in cui ha pronunciato (annullandoli) sugli atti progettuali meramente preparatori, quali l'approvazione del progetto preliminare e del progetto esecutivo e la comunicazione della data di immissione in possesso, affermando la sola impugnabilità dell'approvazione del progetto definitivo, del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza e del decreto di esproprio.

Rappresenta, inoltre, l'appellante, la tardività con cui è stato depositato (7.12.2007) il ricorso per motivi aggiunti del 2.11.2007 avverso la deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 27.9.2007 di approvazione del progetto definitivo giacché la medesima, in quanto contenente implicitamente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, soggiacerebbe alla regola della dimidiazione dei termini processuali (art. 19, DL 25.3.1997, n. 67 conv. dalla Legge 23.5.1997, n. 135 e 23 bis della L. n. 1034/1971 introdotto dall'art. 4, L. n. 205/2000).

18.3. Violazione dell'art. 19 TU n. 327/2001 e 98, comma 1, TU n. 163/2006. Violazione per falsa applicazione dell'art. 11 NTA del PRG del Comune di Noci. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Nel merito, l'appellante Comune di Noci si duole del collegamento funzionale ritenuto dal giudice di prime cure tra il rilascio delle concessioni edilizie alla Dongiovanni Costruzioni e l'avvio del procedimento espropriativo in danno del Lattarulo, ipotesi ricostruttiva – questa - che lo avrebbe portato erroneamente a considerare il completamento della viabilità lungo la via Mafalda di Savoia motivato da ragioni private piuttosto che di sistemazione della viabilità pubblica, commettendo ben due travisamenti: uno, di fatto, nel non considerare che la via Mafalda di Savoia è a tutti gli effetti una strada pubblica che va soltanto completata nella sua parte finale, ad oggi priva di sbocco sull'altra via pubblica; l'altro, di diritto, nel non considerare che l'approvazione del progetto definitivo implica essa stessa dichiarazione di pubblica utilità e che, in tal caso, ai sensi degli artt. 17 e 19 TU n. 327/2001, costituisce variante allo strumento urbanistico. In tal senso l'appellante ha spiegato che, mentre per l'acquisizione dell'area della Dongiovanni Costruzioni è stato sufficiente apporre delle prescrizioni alle concessioni edilizie, per quanto riguardava l'area del sig. Lattarulo era necessario procedere a espropriazione per pubblica utilità, non potendo la P.A. imporre ad un

privato – la società costruttrice - la sistemazione definitiva di una strada pubblica includendovi per di più il suolo di un altro privato.

19. Il sig. Lattarulo ha contestato la fondatezza dei motivi di appello spiegati dall'amministrazione comunale, esponendo: 1) di avere interesse all'impugnazione dei titoli edilizi rilasciati alla Dongiovanni Costruzioni in quanto proprietario del suolo confinante con quello oggetto dell'intervento edilizio concesso, lesivo della propria sfera giuridica sia perché non rispettoso delle distanze tra le costruzioni sia perché comportante l'espropriazione di parte del proprio terreno per favorire il progetto edilizio – residenziale e commerciale - della detta società e non già ragioni di pubblico interesse attinenti al completamento della viabilità; 2) di avere tempestivamente provveduto a depositare (il 16.11.2007) il ricorso per motivi aggiunti notificato il 2.11.2007, essendosi limitato in data 7.12.2007 a corredare il ricorso anche della prova della ricezione della notifica da parte del notificatario; 3) di avere correttamente impugnato gli atti della sequenza procedimentale concernente la programmazione e la progettazione dell'opera pubblica, in quanto ricadente sul proprio suolo privato, nonché la comunicazione di occupazione anticipata preordinata all'esproprio perché limitativa della disponibilità di fatto del bene. Il sig. Lattarulo ha, dunque, contestato l'inammissibilità e l'infondatezza del quarto motivo di appello concernente il merito della soluzione, denunciandone l'estrema genericità e, comunque, l'erroneità delle argomentazioni alla luce delle seguenti considerazioni: 1) allo stato tutta l'area in contestazione è zona B2 di completamento e non già destinata a viabilità secondo il vigente PRG; 2) di non avere pregio alcuno i richiami operati dalla controparte agli artt. 17 e 19 del Testo unico n. 327/2001 giacché la deliberazione n. 157/2007, siccome adottata dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale e non trasmessa alla Regione, non può avere effetti di variante al PRG; in ogni caso, il provvedimento medesimo manca dell'indicazione, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera,

degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio; 3) di non avere altresì pregio la tesi di controparte circa l'assoluta legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale, giacché è palese la violazione del PRG, dell'art. 11 delle NTA e l'assunzione a carico della spesa pubblica dell'onere di sistemazione di una strada solo per le esigenze costruttive – residenziali e commerciali – della Dongiovanni Costruzioni e non già per ragioni di pubblico interesse. Il sig. Lattarulo ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello e, in via incidentale, per l'accoglimento della propria domanda di risarcimento del danno rigettata in prime cure.

20. Con la memoria del 30.12.2016 il Comune di Noci ha insistito, in via principale, per la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell'intervenuta inoppugnabilità dell'ordinanza di demolizione prot. n. 15838/2009, inoppugnabilità che avrebbe comportato, *ex lege*, l'acquisizione gratuita dell'immobile di proprietà del sig. Lattarulo al patrimonio comunale, divenendo così carente, in capo al medesimo, sia il requisito della legittimazione sia quello dell'interesse al ricorso, non essendo più proprietario del bene.

In via subordinata, invece, l'amministrazione comunale ha domandato l'accoglimento dell'appello ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo il motivo attinente alla mancata approvazione della variante al PRG e assorbendo ogni altra censura proposta, ha annullato i titoli edilizi e gli atti della procedura espropriativa, omettendo del tutto illegittimamente – a suo dire – di considerare che lo strumento urbanistico avrebbe dovuto ritenersi variato *ex lege* a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica ai sensi dell'art. 19, d.p.r. n. 327/2001 nonché dell'art. 12 della l.r. n. 3/2005 con deliberazione di Giunta Comunale n. 157/2007 e che tale deliberazione è rimasta inoppugnata in punto di contestazione dell'eventuale vizio di (in)competenza dell'organo deputato ad adottarla (il Consiglio comunale),

essendo state, le censure prospettare nel ricorso per motivi aggiunti del 30.10.2007, limitate alla deduzione dei vizi e delle incongruenze del progetto definitivo sul piano tecnico.

21. La Difesa del sig. Lattarulo nelle successive memorie difensive ha ribadito le tesi già esposte ed ha insistito per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento della domanda risarcitoria e dei motivi di gravame non esaminati ed assorbiti nel primo grado del giudizio.

22. Ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene condivisibile l'osservazione sollevata dall'amministrazione comunale in sede di deposito della memoria del 30 dicembre 2016 riguardante la declaratoria di improcedibilità del giudizio per la sopravvenuta carenza di interesse del sig. Lattarulo al ricorso di primo grado nonché al presente, nei limiti della riproposta domanda di condanna al risarcimento del danno.

È documentale, infatti, che il Comune di Noci, nelle more di questo giudizio r.g. 8786/2008, ha adottato l'ordinanza di demolizione n. 15838/2009 e che essa è stata espressamente richiamata dalla determinazione dirigenziale n. 563/2013, la quale è stata impugnata dal sig. Lattarulo, unitamente alla determinazione n. 952/2013, nell'ambito del (riunito) procedimento r.g. 9771/2015, sicché è incontestabile lo spirare del termine decadenziale previsto dalla legge senza che sia stata proposta la relativa impugnazione, nonostante l'acclarata conoscenza dell'ordinanza ingiuntiva, proprio perché ivi espressamente richiamata ed esattamente individuabile nei suoi estremi identificativi.

Da tale inoppugnabilità discende, quale necessario corollario ed effetto automatico *ex lege*, l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, richiamata peraltro in modo puntuale anche nella detta memoria, *“L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di*

demolizione; né in senso ostativo all'acquisizione può assumere rilevanza l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni d'interesse pubblico perseguite mediante l'acquisizione, essendo in re ipsa l'interesse all'adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3834; Consiglio di Stato sez. II, sentenza 21 giugno 2013, n. 482; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 maggio 2013, n. 2484).

Pertanto, una volta affermato il definitivo e inoppugnabile trasferimento del bene in capo all'amministrazione comunale, non può che ritenersi la sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere del sig. Lattarulo non essendo egli più proprietario del detto bene e, dunque, legittimato a tutelare una situazione giuridica, sia nei confronti dei titoli edilizi rilasciati alla società Dongiovanni Costruzioni, sia nei confronti degli atti della procedura espropriativa intentata dal Comune, la quale si basava proprio sul diritto a disporre del bene medesimo.

Le spese di lite di entrambi i procedimenti possono essere equitativamente compensate in ragione dell'estrema complessità della vicenda procedimentale.

Le spese di verifica sono poste definitivamente a carico del Comune di Noci e liquidate nella somma indicata in dispositivo, dalla quale va naturalmente detratto quanto eventualmente versato dal comune al verificatore a titolo di anticipo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l'appello r.g. 9771/2015;

Pronunciando sull'appello r.g. 8786/2008 dichiara il ricorso introduttivo del giudizio (TAR BARI r.g. 1167/2002) e i relativi motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata;

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Pone definitivamente a carico del Comune di Noci le spese di verifica-
zione che si liquidano complessivamente in euro 7.000,00 oltre accessori di
legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017
con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO